

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2021

266/2021/R/TLR

ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PRESENTATA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR, DALLA SOCIETÀ PRATO NEVOSO TERMOENERGY S.R.L.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1163^a riunione del 22 giugno 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2021, 206/2021/R/tlr.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;

- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
 - a) presenza di più del 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c));
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Prato Nevoso Termoenergy S.r.l., con comunicazione del 01/04/2021 (prot. Autorità 15371 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Pratonevoso Teleriscaldamento" sita nel Comune di Frabosa Sottana (CN); con comunicazione del 12/04/2021 (prot. Autorità 16584 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa; con comunicazione del 26/04/2021 (prot. Autorità 18819 di pari data) la società ha fornito ulteriore documentazione ad integrazione dell'istanza; anche l'analisi della documentazione integrativa inviata non ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione; in particolare, la documentazione inviata presenta una classificazione dei tratti di rete che non risulta coerente con la definizione di allacciamento ai sensi della regolazione vigente (con particolare riferimento all'art. 1 dell'Allegato A alla delibera 18 gennaio 2018, 24/2018/R/tlr);
- gli Uffici, con nota del 03/05/2021 (prot. Autorità 19731 di pari data), hanno comunicato alla società Prato Nevoso Termoenergy S.r.l., ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, che la documentazione trasmessa non consentiva di verificare la presenza del requisito a) di esclusione, precisando che la rete non sarebbe stata esclusa dall'ambito di applicazione della regolazione; ad oggi non risulta pervenuta alcuna ulteriore documentazione da parte della società Prato Nevoso Termoenergy S.r.l..

RITENUTO CHE:

- sia necessario rigettare l'istanza di esclusione per la rete di telecalore presentata dalla società Prato Nevoso Termoenergy S.r.l., con riferimento alla rete denominata "Pratonevoso Teleriscaldamento" sita nel Comune di Frabosa Sottana (CN), dato che

la documentazione trasmessa non consente di verificare la presenza del requisito a) di esclusione

DELIBERA

1. di rigettare l'istanza di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall'Autorità presentata dalla società Prato Nevoso Termoenergy S.r.l., con riferimento alla rete denominata "Pratonevoso Teleriscaldamento" sita nel Comune di Frabosa Sottana (CN);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini